

CIRCOLARE

**Numero 5
del
18/1/2018**

**REGISTRAZIONE E DETRAZIONE
IVA
DELLE FATTURE DI ACQUISTO**

**CIRCOLARE N. 1/E
AGENZIA ENTRATE**



OGGETTO: Registrazione fatture acquisto e detrazione IVA

Gentile Cliente,

l'Agencia delle Entrate ha pubblicato in data 17/1/2018 la circolare n. 1/E che tratta della detrazione dell'IVA in seguito alle modifiche introdotte nel corso del 2017. A differenza di quanto comunicato con la circolare n. 3 si comunicano le corrette regole da applicare nella registrazione delle fatture di acquisto e conseguente detrazione dell'Iva valevoli dal 24 aprile 2017.



All'attenzione dei responsabili amministrazione/contabilità

L'esercizio della detrazione IVA, secondo i principi espressi dalla Corte di Giustizia Ue, è subordinato non solamente al requisito sostanziale dell'esigibilità dell'imposta ma anche a quello, formale, del possesso della fattura d'acquisto. Questo il cardine dei chiarimenti contenuti nella circolare n. 1/E, grazie a cui l'Agencia delle Entrate scioglie i numerosi dubbi sorti in tema di detrazione IVA a seguito delle novità introdotte dal D.L. 50/2017 e fornisce dettagliate istruzioni operative.

Particolarmente interessante è la precisazione concernente il coordinamento fra le norme in tema di detrazione dell'imposta (art. 19 del DPR 633/72) e registrazione delle fatture d'acquisto (art. 25 del DPR

633/72).

Diritto alla detrazione dell'imposta

Secondo le nuove disposizioni *“il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

Registrazione delle fatture di acquisto

Le fatture devono essere annotate *“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*.

Secondo le istruzioni fornite nella circolare, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:

- 1) nell'anno in cui il soggetto passivo, venuto in possesso del documento, lo annota in contabilità facendolo confluire nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre del periodo di competenza;
- 2) al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno in cui il documento è stato ricevuto.

In altre parole:

fattura di acquisto relativa a beni consegnati nel 2017, datata 31/12/2017, ricevuta il 18/1/2018:

- a) potrà essere registrata in contabilità il 18/1/2018 e l'IVA a credito confluirà nella liquidazione periodica del mese di gennaio o del primo trimestre.

NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO AL PASSATO

- b) potrà essere registrata in contabilità entro il 31/12/2018 e l'IVA a credito confluirà nella liquidazione periodica del mese o del trimestre del periodo.

NESSUNA VARIAZIONE RISPETTO AL PASSATO

- c) potrà essere registrata in contabilità nel periodo 1/1-30/4/2019 ma l'IVA a credito non confluirà nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019 ma verrà portata in detrazione nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2018. In questo caso l'annotazione dovrà essere effettuata in un'apposita

**Studio
Verdini Rita
Via della Colonna 7 – Fano (PU)**

sezione del registro IVA degli acquisti relativo alle fatture ricevute nel 2018, in modo da evidenziare che l'imposta, non computata nelle liquidazioni periodiche IVA del 2019, concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2018. È tuttavia ammessa la possibilità di adottare soluzioni gestionali e informatiche diverse dall'annotazione in un registro sezionale, a condizione che le stesse garantiscano i requisiti richiesti per la corretta tenuta della contabilità e il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

NOVITÀ

Verifica del momento di ricezione delle fatture

Grande importanza riveste dunque la verifica del momento di ricezione della fattura d'acquisto. Laddove il documento non sia stato ricevuto tramite posta elettronica certificata o mediante altri sistemi che possano attestarne la ricezione (conservare eventualmente le buste di arrivo con timbro delle poste), questa potrà emergere dalla corretta tenuta della contabilità, che deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali ricevute.

Regolarizzazione della fattura non emessa nei termini di legge o "irregolare"

Rimane l'obbligo di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o "irregolare", il cui inadempimento è sanzionato.

Considerato che, in caso di mancato ricevimento della fattura entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione deve essere presentata, entro il trentesimo giorno successivo, una autofattura dell'operazione in duplice esemplare, previo pagamento dell'imposta, pare evidente che la registrazione e/o il ricevimento, nel 2018, di una fattura relativa ad acquisto di merci consegnate nel mese di giugno 2017, potrebbe esporre il contribuente alle sanzioni previste.

Clausola di salvaguardia

L'Agenzia delle Entrate precisa che, in considerazione del fatto che i suddetti chiarimenti sono intervenuti in data successiva al 16 gennaio 2018 (data entro la quale effettuare la liquidazione periodica dell'IVA relativa al mese di gennaio), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti, eventualmente difformi, adottati con riferimento a tale liquidazione.

Emissione note di credito

Sono stati forniti chiarimenti significativi anche in tema di note di credito. La nota di variazione in diminuzione deve essere emessa al più tardi entro il termine per la presentazione della dichiarazione

IVA relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione. Entro la stessa data può essere detratta la maggiore imposta a suo tempo versata.

Dichiarazioni integrative a favore

Avvalendosi della presentazione di tale dichiarazione, il soggetto passivo potrà comunque recuperare l'imposta relativa ad acquisti documentati nelle fatture ricevute, per la quale non ha esercitato il diritto alla detrazione nei termini anzidetti, fatto salvo l'obbligo di regolarizzare la fattura d'acquisto "irregolare" con i conseguenti aspetti sanzionatori.

- **Le modifiche alla normativa di registrazione e detrazione IVA delle fatture di acquisto, impongono comunque aggiornamenti al software del gestionale contabile al fine di registrare ed imputare correttamente l'IVA detraibile nel caso in cui la fattura di acquisto sia registrata nell'anno successivo (o anni successivi) rispetto alla esigibilità dell'IVA e materiale ricezione della regolare fattura. Pertanto rimane valido il consiglio di contattare il Vostro fornitore software per gli aggiornamenti del caso.**
- **Si consiglia di non stampare ancora definitivamente i registri IVA dell'ultimo periodo (si ricorda che il termine per effettuare la stampa per i registri contabili ed IVA dell'anno 2017 è il 31/01/2019). Tra l'altro, per effetto della conversione in legge del Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio, d'ora in poi sarà possibile evitare la stampa dei registri IVA (attenzione libro giornale, ecc. continueranno ad essere stampati normalmente) che potranno essere conservati in formato elettronico e stampati alla presenza del personale preposto alle attività di accertamento, ispezione e verifica.**
- **Si consiglia di controllare se sono arrivate nei termini dei quattro mesi tutte le fatture relative ad operazioni compiute per evitare le sanzioni per mancata regolarizzazione delle fatture irregolari.**

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti